



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 2348

Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), art. 4 - Attribuzione della delega all'esercizio della competenza per la VAS al Comune di Gioia del Colle (BA).

L'Assessore Regionale alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni (Norme in materia ambientale) recepisce alla Parte Seconda la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare:

- il comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 prevede che "le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali ...";
- il comma 1, art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che le "[l]e regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto ...".

Con la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale strategica) sono state approvate le norme regionali che, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplinano:

- le competenze proprie e quelle degli altri enti locali
- i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- le ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni;
- le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS
- le regole procedurali per il rilascio dei pareri motivati in sede di VAS.

In particolare, per quanto qui di interesse, l'art. 4 della l.r. 44/2012 disciplina l'attribuzione e l'esercizio della competenza per la VAS, prevedendo:

- al comma 1, art. 4, che l'autorità competente per la VAS sia individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale;
- al comma 3, art. 4, che la Regione deleghi l'esercizio della competenza per la VAS ai comuni, anche nelle forme associative disciplinate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via

definitiva dai comuni, a condizione che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) non siano soggetti a verifiche di compatibilità vincolanti in sede regionale, ivi incluse la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e la verifica di compatibilità alla vigente pianificazione paesaggistica;

b) siano strumenti attuativi di Piani urbanistici generali approvati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), per i quali sia stata svolta la VAS.

• al comma 4, art. 4, che i requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini dell'attivazione della delega ai comuni, alle seguenti condizioni:

a) che i comuni siano dotati di una struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche nelle forme associative disciplinate dal d.lgs. 267/2000;

b) che sia garantita, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, l'adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, anche ricorrendo alle Commissioni locali per il paesaggio, di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), laddove istituite, opportunamente integrate da soggetti con qualificata esperienza nella valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a), comma 1, art. 2 della l.r. 44/2012;

• al comma 5, art. 4, che l'attribuzione delle deleghe avvenga, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

• al comma 6, art. 4, che in materia di VAS, la Regione conserva le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo, attraverso l'emanazione di specifiche direttive, di coordinamento e di alta sorveglianza anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal d.lgs.152/2006, ove ne sussistano i presupposti;

• al comma 7, art. 4, che la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l'ente delegato ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni e, decorso inutilmente tale ulteriore termine, provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni.

Inoltre l'art. 20 della citata l.r. 44/2012 dispone che gli enti delegati informino, ogni dodici mesi, la Regione circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso, secondo modalità concordate tra le parti.

Infine, con il regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 15/10/2013, è stata data attuazione alle previsioni degli articoli 1 (comma 4) e 3 (commi 11 e 12) della l.r. 44/2012, disciplinando nel dettaglio le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali.

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. n. 12326/1291 del 03/05/2013, acquisita al prot. del Servizio Regionale Ecologia al n. 4792 del 20/05/2013, il Comune di Gioia del Colle (BA) rivolgeva (ai Servizi Regionali Ecologia e Urbanistica) un quesito in merito alle condizioni al cui rispetto è subordinata l'attribuzione da parte della Regione della delega all'esercizio della competenza in materia di VAS, ai sensi del comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012. In particolare, il Comune di Gioia del Colle comunicava di:

- avere in itinere gli adempimenti inerenti alla formazione e all'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG);
- aver costituito l'Ufficio di piano, nei termini e nei modi previsti dalla normativa regionale vigente;
- aver costituito, con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 22/06/2010, la Commissione locale per il paesaggio, composta di quattro esperti, rispettivamente nel campo dell'Ingegneria, dell'Architettura, dell'Agronomia, e della Geologia.

Si osserva che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1642 del 12/07/2010, ha attribuito al Comune di Gioia del Colle la delega di cui all'art. 7 della l.r. 20/2009, anche in considerazione dell'avvenuta istituzione della Commissione locale per il paesaggio.

Sulla base delle suddette informazioni, il Comune di Gioia del Colle chiedeva chiarimenti in merito al soddisfacimento dei requisiti stabiliti al comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012, nonché agli ulteriori eventuali adempimenti da porre in essere per il formale ottenimento della delega di cui trattasi.

Con nota prot. n. AOO_089/7159 del 18/07/2013, il Servizio Regionale Ecologia - constatato che il Comune di Gioia del Colle intende avvalersi della Commissione locale per il paesaggio al fine di soddisfare il requisito di adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, stabilito alla lettera b), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012 - comunicava che, al fine di poter valutare positivamente la richiesta di attribuzione della delega di cui trattasi, riteneva preliminarmente necessario che l'amministrazione comunale di Gioia del Colle:

- chiarisse a quale unità organizzativa intendesse attribuire la responsabilità dei procedimenti in materia di VAS disciplinati dalla l.r. 44/2012 - e se la stessa potesse essere identificata come la "struttura amministrativa autonoma da quella responsabile dell'elaborazione del piano o programma e preposta ai compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale", ovvero se, in difetto di una struttura ascrivibile alle previsioni di cui alla lettera a), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012, l'assetto proposto soddisfacesse comunque i requisiti di differenziazione tra le attività di VAS e le funzioni amministrative in materia di urbanistica ed edilizia;
- illustrasse la composizione soggettiva dell'intera Commissione locale per il paesaggio (attraverso la trasmissione dei rispettivi curricula, anche sintetici) istituita con d.g.c. 122 del 22/06/2010, anche in seguito alle eventuali integrazioni necessarie al fine di rappresentare la pluralità delle competenze riconducibili alla valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi, come definito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 44/2012, ivi incluse - attesa la specificità del territorio comunale di Gioia del Colle - le competenze inerenti alla conservazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità, nonché agli agenti chimico-fisici che influenzano in modo determinante la qualità dell'ambiente e le condizioni di rischio per le popolazioni umane (come previsto all'art. 4, co. 4, lettera b della l.r. 44/2012);
- prevedesse espressamente condizioni di incompatibilità dei componenti della Commissione locale per il paesaggio e del personale afferente all'unità organizzativa titolare dei procedimenti in materia di VAS, che ne precludano la partecipazione ai procedimenti di elaborazione, adozione e approvazione dei piani e programmi che potrebbero essere oggetto di VAS di competenza comunale;
- armonizzasse il funzionamento della Commissione locale per il Paesaggio, la quale dovrebbe intendersi costituita validamente ai fini delle attività in materia di VAS solo con un'adeguata rappresentanza dei componenti eventualmente nominati al fine di assicurare la competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi della lettera b), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012.

Con nota prot. n. 19882/2159/26624 del 10/10/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia al n. 9983 del 24/10/2013 e inviata per conoscenza al Servizio Regionale Urbanistica, il Comune di Gioia del Colle presentava formale istanza di attribuzione della delega all'esercizio della competenza per la VAS (ai sensi del comma 5, art. 4 della l.r. 44/2012), allegando la seguente documentazione, al fine di riscontrare la richiesta di chiarimenti formulata dal Servizio Regionale Ecologia con la nota di cui al

paragrafo precedente:

- copia conforme della d.g.c. n. 159 del 24/09/2013;
- curricula di ciascuno dei componenti della Commissione locale per il paesaggio, come integrata al fine di soddisfare i requisiti di cui alla lettera b), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012.

In particolare, con la predetta d.g.c. n. 159 del 24/09/2013, la Giunta comunale di Gioia del Colle deliberava:

- di integrare la Commissione locale per il paesaggio con un ingegnere urbanista, esperto in pianificazione territoriale e ambientale, nella tutela delle risorse ambientali, in architettura bioecologica e nella sostenibilità ecologica degli insediamenti;
- di provvedere alla ricostituzione dell'Ufficio Ambiente e di individuarlo quale struttura amministrativa comunale autonoma cui attribuire la responsabilità dei procedimenti in materia di VAS;
- di dichiarare l'incompatibilità dei componenti della Commissione locale per il paesaggio e del responsabile dei procedimenti in materia di VAS ai procedimenti di elaborazione, adozione, e approvazione dei piani e programmi che saranno oggetto di VAS di competenza comunale;
- di dare atto che, ai fini delle attività in materia di VAS, la Commissione locale per il paesaggio è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e/o di almeno quattro componenti su cinque.

L'istruttoria, svolta dal Servizio Regionale Ecologia sulla base della documentazione presentata, consentiva di verificare il soddisfacimento dei requisiti previsti, evidenziando al contempo la necessità che il Comune di Gioia del Colle proceda, successivamente all'attribuzione della delega di cui trattasi e ai fini di garantirne l'esecutività, a modifiche e integrazioni delle proprie disposizioni, nei termini di seguito specificati:

a) per quanto concerne il requisito di autonomia amministrativa fra l'autorità procedente e l'autorità competente, stabilito alla lettera a), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012:

i. il requisito appare sostanzialmente soddisfatto in virtù della ricostituzione dell'Ufficio Ambiente quale unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale in materia di VAS, nonché delle condizioni di incompatibilità con la partecipazione ai procedimenti di elaborazione, adozione, e approvazione dei piani e programmi che saranno oggetto di VAS di competenza comunale - imposte ai componenti della Commissione locale per il paesaggio e al responsabile dei procedimenti in materia di VAS;

ii. le suddette condizioni di incompatibilità devono intendersi estese a tutto il personale afferente all'Ufficio Ambiente;

iii. l'amministrazione comunale è tenuta a comunicare alla Regione, a rendere pubbliche e ad aggiornare - secondo quanto previsto dal proprio ordinamento e anche ai sensi delle lettere b) e c), comma 1, art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) -, le informazioni di dettaglio sull'assetto dell'unità organizzativa cui sono attribuite le funzioni in materia di VAS;

b) per quanto attiene al requisito di adeguata competenza tecnica in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, previsto alla lettera b), comma 4, art. 4 della l.r. 44/2012:

i. il requisito appare sostanzialmente soddisfatto - in virtù dell'integrazione della composizione soggettiva della Commissione locale per il paesaggio, della quale il Comune intende avvalersi nell'esercizio delle funzioni delegate in materia di VAS - in quanto appaiono complessivamente rappresentate qualificate esperienze sia nel coordinamento di processi di valutazione ambientale sia in materia di pianificazione urbanistica comunale;

ii. fatto salvo ogni altro obbligo derivante dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dalle disposizioni comunali che ne regolano il funzionamento, la Commissione locale per il paesaggio dovrà intendersi costituita validamente ai fini delle attività in materia di VAS solo con la presenza del

componente nominato con d.g.c. n. 159 del 24/09/2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si propone alla Giunta regionale di attribuire al Comune di Gioia del Colle la delega di cui all'art. 4 della l.r. 14 dicembre 2012, n. 44, fermo restando il rispetto posto in capo ai Comuni delegati della legislazione UE, dei principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, dei requisiti previsti all'art. 4 della l.r. 44/2012, e del complesso delle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VAS, ivi inclusi eventuali atti regolamentari, direttive o indicazioni, emanati dalla Giunta regionale successivamente all'adozione del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni del comma 4, art. 1 della l.r. 44/2012.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dal comma 4, art. 4 della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS e dal Dirigente del Servizio Ecologia;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;

DI ATTRIBUIRE in forza della verifica del rispetto dei requisiti sanciti all'art. 4 (commi 1 e 4) della l.r. 44/2012, come illustrato in premessa e con tutte le indicazioni e precisazioni ivi riportate, la delega di cui all'art. 4 (comma 3) della l.r. 44/2012 al Comune di Gioia del Colle, nei limiti e nei termini dello stesso art. 4, fermo restando il rispetto posto in capo ai Comuni delegati della legislazione UE, dei principi fondamentali dettati dal d.lgs.152/2006, dei requisiti previsti dall'art. 4 della l.r. 44/2012, e del complesso delle disposizioni recate dalla normativa regionale in materia di VAS, ivi inclusi eventuali atti regolamentari, direttive o indicazioni, emanati dalla Giunta regionale successivamente all'adozione del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni del comma 4, art. 1 della l.r. 44/2012;

DI IMPEGNARE, il Comune di Gioia del Colle alla trasmissione degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente atto e alla tempestiva comunicazione di eventuali dati o informazioni rilevanti ai fini delle funzioni di sorveglianza e controllo riservate alla Regione quale Ente delegante;

DI IMPEGNARE, altresì, il Comune di Gioia del Colle a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno,

alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - l'elenco dei provvedimenti adottati e dei procedimenti di valutazione in corso, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 44/2012;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ECOLOGIA di comunicare il presente provvedimento al Comune di Gioia del Colle;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
